



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO** l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;
- VISTO** l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO** l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha previsto, per l'attuazione del piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO** il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento da adottare ai sensi di quanto statuito al comma 4 del citato 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 con il quale si è proceduto alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 2 e 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha dichiarato non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale dal momento che la lettura integrata delle disposizioni impugnate, nel contesto complessivo delle norme di cui al richiamato art. 64, consente di ritenere coerente, con il disegno di migliore qualificazione del servizio scolastico, la prevista riduzione del personale A.T.A.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato D.P.R. n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;

- VISTO** l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come novellato dall'articolo 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;
- VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del già visto articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- VISTO** l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400, in base alla delega di cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che disciplina i Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- VISTO** l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;
- PRESO ATTO** che l'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha statuito quanto di seguito indicato: *“A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.”*;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO** l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;
- VISTO** il decreto 3 agosto 2016, n. 181 "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"(Buona scuola) ed in particolare il comma 14 dell'art.1, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale A.T.A., che prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 giugno 2009,n.119, tenuto conto di quanto previsto dall'art.1,comma 334, della legge 23 dicembre 2014,n.190;
- VISTO** il decreto interministeriale n. 984 del 12 dicembre 2016,concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per il triennio scolastico 2017/19;
- CONSIDERATA** la necessità di rivedere per l'anno scolastico 2017/18 le dotazioni organiche ATA, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni e al dimensionamento della rete scolastica;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
- ACQUISITO** il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota del _____
- ACQUISITO** il parere della Conferenza Unificata nella seduta del _____



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Dotazioni organiche)

1. Il presente decreto rivede per l'anno scolastico 2017/18, ai sensi dell'art.2 del decreto 181/2016, le dotazioni organiche triennali 2017-19 del personale A.T.A.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio Scolastico Regionale. Al presente decreto è, altresì, allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla esternalizzazione dei servizi, in ossequio al disposto di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, avuto riguardo alla consistenza degli alunni dell'anno scolastico 2016/17 in raffronto alla consistenza del numero degli alunni dell'anno scolastico 2017/18.
4. La ripartizione regionale è stata effettuata anche tenendo conto della presenza di alunni diversamente abili, delle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Dotazioni provinciali)

1. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

abbandono scolastico.

2. I dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.

Articolo 3

(Dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi)

1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate". Nella tabella "F", sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di DSGA.
2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

(Assistente Tecnico – accantonamento posti)

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Organico Direttore dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto)

1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al precedente comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al precedente comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sotto-dimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4 del presente articolo.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.
8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i contingenti di cui al precedente



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.

9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione a carattere negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'art.19, comma 5 bis del Decreto Legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111.

Articolo 6

(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. La dotazione organica dei DSGA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è determinata ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
3. Ferma restando la dotazione organica determinata a livello regionale ai sensi della Tabella "F", il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Articolo 7

(Verifica e monitoraggio)

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Valeria Fedeli

Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze

Pier Carlo Padoan



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali COMPLESSIVE - anno scolastico 2017-2018

Regione	O.D. a.s. 2011/12	O.D. a.s. 2016/17	O.D. a.s. 2017/18	variazione O.D. a.s. 2017/18 rispetto O.D. a.s. 2016/17	variazione O.D. a.s. 2017/18 rispetto O.D. a.s. 2011/12
	a	b	c	d=c-b	e=c-a
Abruzzo	5.195	5.063	5.036	-27	-159
Basilicata	2.898	2.745	2.725	-20	-173
Calabria	9.859	9.416	9.349	-67	-510
Campania	23.944	23.134	23.014	-120	-930
Emilia Romagna	12.801	12.994	13.139	145	338
Friuli Venezia Giulia	4.099	4.066	4.072	6	-27
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	3.911	3.879	3.885	6	-26
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	188	187	187	0	-1
Lazio	18.173	18.000	18.048	48	-125
Liguria	4.668	4.644	4.647	3	-21
Lombardia	29.044	29.131	29.298	167	254
Marche	6.036	5.966	5.949	-17	-87
Molise	1.435	1.366	1.350	-16	-85
Piemonte	14.384	14.255	14.247	-8	-137
Puglia	15.779	15.110	15.023	-87	-756
Sardegna	6.784	6.569	6.527	-42	-257
Sicilia	20.901	20.068	19.974	-94	-927
Toscana	12.167	12.256	12.327	71	160
Umbria	3.378	3.357	3.354	-3	-24
Veneto	15.578	15.394	15.377	-17	-201
Totale Nazionale	207.123	203.534	203.456	-78	-3.667

*Comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di : cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie.

Nel corso dell'a.s. 2016/17 è intervenuta in seguito a contenzioso sul dimensionamento e a pronuncia definitiva del Consiglio di Stato nella regione Calabria una variazione di un posto di DSGA passati da 340 a 339 unità di cui alla tabella F



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella B

Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2017-2018

Profilo Professionale: Assistente Amministrativo

Regione	O.D. a.s. 2016/17	O.D. a.s. 2017/18	variazione tra O.D. 2017/18 e O.D. 2016/17
	a	b	c=b-a
Abruzzo	1.079	1.073	-6
Basilicata	573	569	-4
Calabria	1.963	1.948	-15
Campania	5.358	5.325	-33
Emilia Romagna	3.049	3.087	38
Friuli Venezia Giulia	855	857	2
lingua di insegnamento italiana	821	823	2
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	34	34	0
Lazio	4.270	4.285	15
Liguria	1.017	1.019	2
Lombardia	6.978	7.024	46
Marche	1.317	1.314	-3
Molise	298	295	-3
Piemonte	3.147	3.147	0
Puglia	3.634	3.609	-25
Sardegna	1.373	1.365	-8
Sicilia	4.757	4.735	-22
Toscana	2.772	2.791	19
Umbria	711	711	0
Veneto	3.671	3.668	-3
Totale Nazionale	46.822	46.822	0

17



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella C

Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2017-2018
Profilo professionale : Assistente Tecnico

Regione	O.D. a.s. 2016/17	O.D. a.s. 2017/18	variazione
	a	b	c=b-a
Abruzzo	341	341	0
Basilicata	261	261	0
Calabria	883	883	0
Campania	1.950	1.950	0
Emilia Romagna	864	864	0
Friuli Venezia Giulia	340	340	0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	327	327	0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	13	13	0
Lazio	1.466	1.466	0
Liguria	370	370	0
Lombardia	1.987	1.987	0
Marche	535	535	0
Molise	122	122	0
Piemonte	1.077	1.077	0
Puglia	1.347	1.347	0
Sardegna	552	552	0
Sicilia	1.826	1.826	0
Toscana	838	838	0
Umbria	285	285	0
Veneto	1.131	1.131	0
Totale Nazionale	16.175	16.175	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2017-18
Profilo Professionale : Collaboratore Scolastico

Regione	O.D. a.s. 2016/17	O.D. a.s. 2017/18	variazione
	a	b	c=b-a
Abruzzo	3.388	3.370	-18
Basilicata	1.751	1.739	-12
Calabria	6.112	6.066	-46
Campania	14.792	14.706	-86
Emilia Romagna	8.516	8.626	110
Friuli Venezia Giulia	2.668	2.671	3
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	2.542	2.545	3
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	126	126	0
Lazio	11.445	11.485	40
Liguria	3.056	3.059	3
Lombardia	18.934	19.059	125
Marche	3.833	3.824	-9
Molise	870	861	-9
Piemonte	9.404	9.402	-2
Puglia	9.411	9.349	-62
Sardegna	4.257	4.231	-26
Sicilia	12.542	12.484	-58
Toscana	8.079	8.136	57
Umbria	2.199	2.198	-1
Veneto	9.886	9.877	-9
Totale Nazionale	131.143	131.143	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella E

Collaboratori Scolastici

Posti accantonati per terziarizzazione dei servizi

Regione	POSTI ACCANTONATI per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico
	A
Abruzzo	394
Basilicata	165
Calabria	625
Campania	2.591
Emilia Romagna	562
Friuli Venezia Giulia	41
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	31
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	10
Lazio	1.765
Liguria	131
Lombardia	400
Marche	265
Molise	84
Piemonte	509
Puglia	1.646
Sardegna	209
Sicilia	1.323
Toscana	608
Umbria	183
Veneto	356
Totale Nazionale	11.857



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

Tabella F

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2017-2018
Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

Regione	O.D. a.s. 2016/17	O.D. a.s. 2017/18	di cui CPIA a.s. 2017/18	variazione
	a	b	c	d=b-a
Abruzzo	187	184	3	-3
Basilicata	110	106	2	-4
Calabria*	339	334	6	-5
Campania	962	961	8	-1
Emilia Romagna	519	516	12	-3
Friuli Venezia Giulia	166	167	4	1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana	152	153	4	1
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena	14	14	0	0
Lazio	707	700	10	-7
Liguria	185	183	6	-2
Lombardia	1.132	1.128	19	-4
Marche	222	217	2	-5
Molise	55	51	2	-4
Piemonte	562	556	12	-6
Puglia	638	638	7	0
Sardegna	273	265	5	-8
Sicilia	832	818	10	-14
Toscana	467	462	11	-5
Umbria	136	134	1	-2
Veneto	579	574	7	-5
Totale Nazionale	8071*	7.994	127	-77

Nel corso dell'a.s. 2016/17 è intervenuta in seguito a contenzioso sul dimensionamento e a pronuncia definitiva del Consiglio di Stato nella regione Calabria una variazione di un posto di DSGA passati da 340 a 339 unità. Pertanto i posti DSGA a livello nazionale sono passati da 8072 a 8071